

**COMUNICAZIONE AI FINI DELL'EROGAZIONE DEL TRATTAMENTO INTEGRATIVO E DEL RICONOSCIMENTO DELL'ULTERIORE DETRAZIONE PER I REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI DI CUI AGLI ARTT. 1 E 2 DEL DL N. 3/2020**

Con riferimento al diritto all'erogazione in busta paga del trattamento integrativo (previsto in caso di reddito complessivo non superiore a 28.000 euro) e al riconoscimento dell'ulteriore detrazione (prevista in caso di reddito complessivo superiore a 28.000 ma non a 40.000 euro), introdotti dalla succitata disposizione e spettanti per l'anno 2020 (\*), nel rispetto delle previste modalità attuative, per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020,

io sottoscritto

codice fiscale

dipendente/collaboratore dell'Azienda

**COMUNICO**

- di richiedere la non applicazione del beneficio, perché:
  - presumo che nell'anno 2020 il mio reddito complessivo sarà superiore ad euro 40.000;
  - scelgo di richiedere il beneficio ad altro mio contestuale datore di lavoro;
  - ritengo che ricorrano ulteriori condizioni utili alla non applicabilità;
- che presumibilmente in corso d'anno percepirò ulteriori redditi pari ad \_\_\_\_\_, aggiuntivi rispetto a quelli derivanti dal rapporto con codesta Azienda, non precedentemente comunicati.  
Chiedo che degli stessi ulteriori redditi si tenga conto non soltanto al fine della erogazione / spettanza di questo beneficio, ma anche per il calcolo e l'attribuzione delle detrazioni previste dagli artt. 12 e 13 del TUIR, con ciò adempiendo all'obbligo di comunicare tempestivamente le variazioni delle condizioni rilevanti al fine della relativa spettanza, ex art. 23, co. 2, lett. a) D. P. R. 600/1973;
- di richiedere l'applicazione del beneficio solo in sede di conguaglio;
- di richiedere l'applicazione e quindi l'erogazione mensile del beneficio fiscale.

Data

In fede,

(\*) L'importo del trattamento integrativo per l'anno 2020 è pari a 600 euro, rapportato al periodo di lavoro.

L'importo dell'ulteriore detrazione per l'anno 2020 è pari a:

a) 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;

b) 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro.

L'importo spettante è rapportato al periodo di lavoro.